

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, novembre 2017

Circolare Mensile

OTTOBRE 2017: NOVITÀ.....2

1	Locazioni brevi - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate	2
2	Avvisi dell’Agenzia delle Entrate su anomalie relative ai redditi del 2013 - Termine di risposta.....	5
3	Aiuto alla crescita economica (ACE) - Nuova disciplina antielusiva - Chiarimenti.....	6
4	Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Investimenti effettuati nel termine “lungo” - Chiarimenti	6
5	Rinuncia al TFM da parte degli amministratori - Trattamento fiscale.....	7
6	Impresa tra conviventi - Applicabilità del regime fiscale previsto per l’impresa familiare	8
7	“Split payment” - Società controllate - Terza rettifica degli elenchi definitivi pubblicati per il 2017	9
8	Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Ulteriori chiarimenti	9
9	Digitalizzazione delle PMI - Concessione di agevolazioni sotto forma di <i>voucher</i> - Disposizioni attuative.....	10
10	Piano straordinario per il potenziamento del cinema e dell’audiovisivo - Concessione di contributi	13
11	<i>Start up</i> innovative - Incremento delle agevolazioni fiscali per investimenti - Autorizzazione comunitaria	15
12	<i>Start up</i> innovative - Finanziamenti “ <i>smart & start</i> ” - Modifiche alla disciplina.....	16
13	Nuova Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Romania - Entrata in vigore	16
14	Soggetti terremotati dell’Italia Centrale - Immobili demoliti o inagibili - Rimborso dell’imposta di successione	17
15	Piani di incentivazione del management - <i>Carried interest</i> - Chiarimenti	18
16	Documenti di rendicontazione delle imprese multinazionali (<i>country by country report</i>) - Accordo Italia-Stati Uniti	18

1	LOCAZIONI BREVI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>Con la circ. 12.10.2017 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall'art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) e attuata con il provv. 12.7.2017 n. 132395 della stessa Agenzia.</p>
1.1	<p>LOCAZIONI BREVI</p> <p>L'art. 4 co. 1 del DL 50/2017 definisce "locazioni brevi" i "<i>contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare</i>".</p> <p>A tali contratti sono assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contratti di sublocazione, stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.); • i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi e stipulati alle suddette condizioni che configurano una locazione breve. <p>Conclusione del contratto</p> <p>Il provv. 12.7.2017 n. 132395 precisa che rientrano nella disciplina delle locazioni brevi solo i contratti "<i>stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017</i>". Pertanto, restano fuori dalla disciplina in esame tutti i contratti stipulati anteriormente a tale data.</p> <p>Al riguardo, la circ. 24/2017 precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 1326 c.c. considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte: non rileva, pertanto, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile; • per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari si può ritenere che rilevi il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione. <p>Fornitura di servizi</p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la "locazione breve":</p> <ul style="list-style-type: none"> • è compatibile, oltre che con la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali (come espressamente previsto dalla norma), anche con la fornitura di altri servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile, come la fornitura di utenze, <i>wi-fi</i> e aria condizionata; • non è invece compatibile con i servizi che richiedono una forma anche minima di organizzazione e che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile (es. fornitura della colazione, somministrazione di pasti, messa a disposizione di auto a noleggio, di guide turistiche o interpreti, ecc.). <p>Intermediari</p> <p>Con riferimento alla definizione di "intermediario", la circ. 24/2017 rileva che si tratta di una definizione ampia, che coinvolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non solo coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla L. 3.2.89 n. 39, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 73 del DLgs. 26.3.2010 n. 59; • ma anche tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro della domanda e

	offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore.
1.2	<p>DURATA DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE</p> <p>Il contratto di locazione breve non può avere durata superiore a 30 giorni. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 24/2017, ai fini della verifica di tale elemento, deve considerarsi il singolo contratto stipulato tra le parti; se in un anno le parti stipulano più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile, ognuno di essi può rientrare nella disciplina delle locazioni brevi, se ha durata non superiore a 30 giorni, anche se la sommatoria dei vari contratti eccede il limite di 30 giorni.</p> <p>Diversa è la regola per la verifica dell’obbligo di registrazione. Infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 5 della Tariffa, Parte I e 2-<i>bis</i> della Tariffa, Parte II, allegate al DPR 131/86, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso i contratti di locazione, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno. Pertanto, come chiarito dalla C.M. 16.1.98 n. 12, per verificare la sussistenza dell’obbligo di registrazione, bisogna computare la durata di tutti i contratti intercorsi nello stesso anno tra il medesimo conduttore ed il medesimo locatore aventi ad oggetto un determinato immobile: se la durata complessiva non supera i 30 giorni, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso.</p> <p>Esempio</p> <p>Ipotizziamo che Tizio stipuli con Caio due contratti di locazione aventi ad oggetto un immobile abitativo sito in una località turistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo contratto, stipulato nel mese di agosto 2017, ha la durata di 28 giorni; • il secondo contratto, stipulato nel mese di dicembre 2017, ha la durata di 10 giorni. <p>In presenza delle condizioni di cui all’art. 4 del DL 50/2017, entrambi i contratti configurano “locazioni brevi”. Ai fini della registrazione, le durate dei due contratti vanno però sommate (28 + 10 = 38) e risulta, quindi, superato il limite di 30 giorni nell’anno che esonera dalla registrazione.</p>
1.3	<p>APPLICAZIONE DELLA “CEDOLARE SECCA”</p> <p>I contratti di locazione breve ed i contratti assimilati possono accedere alla “cedolare secca”.</p> <p>L’opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi o con il modello RLI (nel caso di registrazione volontaria o nel caso in cui si configuri l’obbligo di registrazione, avendo le parti stipulato più contratti nel medesimo anno).</p> <p>Con riferimento ai contratti di locazione breve stipulati dal comodatario, la circ. 24/2017 precisa che, in deroga a quanto chiarito nelle precedenti ris. 14.10.2008 n. 381 e 22.10.2008 n. 394, i redditi derivanti dal contratto di concessione in godimento vanno imputati al comodatario e qualificati come redditi diversi, in quanto assimilabili ai redditi derivanti dalla sublocazione.</p> <p>Per tali redditi la possibilità di accedere alla cedolare secca configura una eccezione operante specificamente per la disciplina delle locazioni brevi.</p>
1.4	<p>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI</p> <p>L’art. 4 co. 4 del DL 50/2017 dispone che gli “intermediari” devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve (e contratti assimilati) stipulati per il loro tramite, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.</p> <p>Il riferimento ai contratti “conclusi per il tramite” dell’intermediario implica che l’intermediario sia tenuto alla comunicazione dei dati solo se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma <i>online</i>. Invece, l’obbligo di comunicazione non sorge se il locatore</p>

	<p>si avvale dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l'accettazione della proposta.</p> <p>Inoltre, in caso di recesso dal contratto di locazione breve, gli intermediari non sono tenuti alla trasmissione dei dati; se il recesso avviene successivamente all'adempimento dell'obbligo di trasmissione, l'intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall'Agenzia.</p>
<p>1.5</p>	<p>OBBLIGO DI RITENUTA SUI CANONI O CORRISPETTIVI</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli "intermediari" devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove incassino o intervengano nel pagamento dei canoni di locazione o sublocazione breve o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</p> <p>In proposito, la circ. 24/2017 chiarisce che il riferimento all'"intervento nel pagamento" implica che la disponibilità materiale delle risorse finanziarie, in capo all'intermediario, gli impone di operare al ritenuta del 21%, sicché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sussiste l'obbligo di ritenuta ove il pagamento sia avvenuto mediante assegno bancario intestato al locatore, anche ove l'intermediario sia stato incaricato della consegna materiale dell'assegno; • in caso di pagamento mediante carte di pagamento, gli intermediari finanziari autorizzati (banche, Poste, istituti di pagamento elettronici) o le società che offrono servizi di pagamento digitale (PayPal, Satispay, ecc.) non sono tenuti ad operare la ritenuta, atteso che non svolgono attività di intermediazione, mentre la ritenuta deve essere operata dall'intermediario che incassi il canone o intervenga nel pagamento; • ove l'intermediario abbia delegato terzi all'incasso del canone e all'accredito del relativo importo al locatore, tale attività resta riferita al delegante e, quindi, gli adempimenti relativi alla ritenuta devono essere effettuati a suo nome. <p>La ritenuta va versata dall'intermediario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata; • con il modello F24, utilizzando il codice tributo "1919" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 88).
<p>1.6</p>	<p>IMPORTO SU CUI OPERARE LA RITENUTA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve. Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penali, caparre o depositi cauzionali restano esclusi dal corrispettivo su cui va calcolata la ritenuta; • sono incluse nel corrispettivo lordo da assoggettare a ritenuta anche alcune spese accessorie di cui non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito fondiario, come, ad esempio, i rimborsi spese. <p>Nello specifico, le spese accessorie al contratto di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono ritenersi incluse nel corrispettivo se addebitate a titolo forfetario al conduttore; • non concorrono al corrispettivo lordo assoggettato a ritenuta solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti. <p>Inoltre, con specifico riferimento alla provvigione spettante all'intermediario, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'intermediario opera la ritenuta sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. Pertanto, la provvigione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è compresa nel corrispettivo da assoggettare a ritenuta quando:

	<ul style="list-style-type: none"> - è addebitata direttamente dall'intermediario al conduttore; - è addebitata direttamente dall'intermediario al locatore, il quale non la ribalta sul conduttore; • concorre alla determinazione del corrispettivo da assoggettare a ritenuta ove sia trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.
1.7	<p>DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI INTERMEDIARI</p> <p>Con riferimento alla decorrenza dell'obbligo di ritenuta del 21% a carico degli "intermediari" che intervengono nel pagamento del canone di locazione breve, la circ. 24/2017 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo è applicabile alle locazioni stipulate dall'1.6.2017, sicché gli intermediari avrebbero dovuto versare le prime ritenute, operate dall'1.6.2017, in data 17.7.2017 (poiché il giorno 16 cadeva di domenica); • tuttavia, atteso che il provvedimento attuativo è stato emanato il 12.7.2017 e vi sono state molte difficoltà nel gestire il nuovo adempimento, l'Agenzia, in applicazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), ha escluso l'applicazione di sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute che erano da effettuare fino all'11.9.2017; • saranno sanzionate le omesse o incomplete ritenute che dovevano essere effettuate a partire dal 12.9.2017 (e che dovevano essere versate all'Erario entro il 16.10.2017, limitatamente a quelle che dovevano essere effettuate fino al 30.9.2017). <p>Viene inoltre precisato che nessuna "moratoria" sarà applicata con riferimento all'obbligo di comunicazione dei dati, atteso che esso va adempiuto entro termini ampi (il 30 giugno dell'anno successivo a quello di "conclusione del contratto" cui i dati si riferiscono), quindi entro il 30.6.2018 con riferimento alle locazioni stipulate dall'1.6.2017.</p>
2	<p>AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU ANOMALIE RELATIVE AI REDDITI DEL 2013 - TERMINE DI RISPOSTA</p> <p>Con il comunicato stampa 29.10.2017 n. 188, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che c'è tempo fino al 31.12.2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle anomalie riguardanti i redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013; • oggetto di comunicazioni inviate via PEC o tramite posta ordinaria, da maggio a settembre 2017, a circa 300.000 persone fisiche.
2.1	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> <p>Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all'errore o alla dimenticanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviando all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria; • versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi legali; • utilizzando il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. <p>Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare il modello F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline.</p> <p>Nel Cassetto fiscale dei destinatari è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per alcune tipologie di reddito, la dichiarazione integrativa già compilata; • per le altre fattispecie, un prospetto di dettaglio da utilizzare per la compilazione della dichiarazione integrativa.
2.2	<p>INVIO DEI CHIARIMENTI E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI</p> <p>Ove il destinatario dell'avviso ritenga che i dati riportati nella dichiarazione siano</p>

	<p>corretti, può segnalarlo all'Agenzia delle Entrate inviando i documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente agli Uffici Territoriali; • oppure utilizzando il canale telematico Civis. <p>I documenti inviati, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell'accertamento, che comporterebbe l'applicazione di interessi e sanzioni più elevate.</p>
2.3	<p>CONTATTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>I contribuenti che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate rivolgendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad uno dei Centri di assistenza multicanale (CAM), che rispondono ai numeri 848.800.444 (da telefono fisso) e 06.96668907 (da cellulare), con costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento"; • in alternativa, alla Direzione Provinciale di competenza o ad uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale.
3	<p>AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - NUOVA DISCIPLINA ANTIELUSIVA - CHIARIMENTI</p>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 26.10.2017 n. 26 ha analizzato i seguenti profili relativi alla disciplina antielusiva dell'ACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termini di presentazione delle istanze di interpello finalizzate alla disapplicazione della suddetta disciplina; • decorrenza della nuova disciplina antielusiva contenuta nell'art. 10 del DM 3.8.2017, anche in rapporto alle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 12 dello stesso DM.
3.1	<p>ISTANZE DI INTERPELLO RELATIVE AL 2016</p> <p>Secondo la circ. 26/2017, a seguito della proroga del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2017 al 31.10.2017, disposta dal DPCM 26.7.2017, sono considerati tempestivi gli interpelli probatori finalizzati alla disapplicazione della disciplina antielusiva dell'ACE presentati entro tale data.</p>
3.2	<p>DECORRENZA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA</p> <p>Come evidenziato dalla circ. 26/2017, le nuove clausole anti abuso contenute nell'art. 10 del DM 3.8.2017, che sostituiscono quelle contenute nell'art. 10 del DM 14.3.2012 (prevedendo un generale rafforzamento della disciplina antielusiva), si applicano dal periodo d'imposta 2018.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i periodi d'imposta sino al 2015 non è data la facoltà di adozione anticipata, se più favorevole, della disciplina antielusiva contenuta nel DM 3.8.2017, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative a favore; • per i periodi d'imposta 2016 e 2017 l'impresa può scegliere di applicare le nuove disposizioni contenute nell'art. 10 del DM 3.8.2017, così come di non applicarle (rimandandone, quindi, l'adozione al 2018); • la scelta in merito all'adozione della "vecchia", così come della "nuova", disciplina antielusiva, deve essere integrale, non potendosi invece adottare alcune delle previgenti disposizioni e alcune di quelle di nuova introduzione. <p>Per il solo periodo d'imposta 2016, è concesso un periodo di tolleranza di 90 giorni entro il quale rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata prima dei chiarimenti della circ. 26/2017, con solo riferimento alla disciplina antielusiva.</p>
4	<p>SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI - INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL TERMINE "LUNGO" - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la ris. 24.10.2017 n. 132, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della disciplina dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti</p>

	per gli investimenti effettuati nel termine “lungo”, nell’ipotesi in cui l’investitore scelga il <i>leasing</i> .
4.1	<p>PROFILI TEMPORALI</p> <p>A condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%, è infatti prevista la possibilità di beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei super-ammortamenti 2017, per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018; • degli iper-ammortamenti, per gli investimenti effettuati entro il 30.9.2018.
4.2	<p>LEASING</p> <p>L’Agenzia chiarisce che i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti spettano anche se, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31.12.2017, l’investitore decide successivamente di acquisire il bene tramite contratto di <i>leasing</i>.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di <i>leasing</i>, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31.12.2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato un acconto almeno pari al 20%; • nel caso di restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato, l’investitore può fruire della maggiorazione a condizione che in sede di restituzione dell’acconto e di stipula del contratto di <i>leasing</i> venga corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di <i>leasing</i> il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
5	<p>RINUNCIA AL TFM DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI - TRATTAMENTO FISCALE</p>
	La ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori.
5.1	<p>TRATTAMENTO DEL TFM IN CAPO ALLA SOCIETÀ</p> <p>Ai sensi dell’art. 105 co. 4 del TUIR, gli accantonamenti relativi alle indennità di fine mandato sono fiscalmente deducibili in capo all’impresa secondo il principio di competenza.</p> <p>Tuttavia, per effetto del rinvio all’art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da un “<i>atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto</i>”.</p> <p>In caso contrario, la deduzione avviene nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima (ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2008 n. 211).</p>
5.2	<p>TRATTAMENTO DEL TFM IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>In riferimento agli amministratori, il TFM può essere riconducibile ai redditi assimilati al lavoro dipendente oppure ai redditi di natura professionale.</p> <p>In entrambi i casi, la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.</p>
5.3	<p>TRATTAMENTO DELLA RINUNCIA AI CREDITI IN CAPO ALLA SOCIETÀ</p> <p>In caso di rinuncia al TFM da parte di amministratori-soci, trova applicazione l’art. 88 co. 4-bis del TUIR, ai sensi del quale “<i>la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale</i>”.</p> <p>A tal fine, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore fiscale del credito. In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero e il debitore assoggetta a tassazione l’intero valore nominale del credito.</p> <p>Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di crediti verso persone fisiche non esercenti attività d’impresa:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati; pertanto, la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva; • non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia. <p>In caso di rinuncia al TFM da parte di amministratori non soci, trova applicazione l'art. 88 co. 1 del TUIR, secondo cui <i>“si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”</i>.</p> <p>Pertanto, a seguito della rinuncia degli amministratori non soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate, deve assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva; • se la società non ha dedotto le quote di TFM accantonate, la rinuncia non ha effetto fiscale.
5.4	<p>TRATTAMENTO DELLA RINUNCIA AI CREDITI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, <i>“la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta”</i> (C.M. 27.5.94 n. 73, § 3.20).</p> <p>Nonostante l'ampio dibattito sollevatosi in dottrina, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento della prassi ministeriale, riconoscendo la validità della tesi del c.d. <i>“incasso giuridico”</i> (Cass. 26842/2014, Cass. 1335/2016 e Cass. 7636/2017).</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, laddove gli amministratori-soci rinuncino alle quote di TFM accantonate patrimonializzando la società, i crediti rinunciati – che si intendono giuridicamente incassati – devono essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.</p> <p>Gli amministratori non soci, invece, non potendo incrementare il valore della partecipazione, non sono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale, posto che la tesi dell'incasso giuridico non trova applicazione.</p>
6	<p>IMPRESA TRA CONVIVENTI - APPLICABILITÀ DEL REGIME FISCALE PREVISTO PER L'IMPRESA FAMILIARE</p>
	<p>Con la ris. 26.10.2017 n. 134, l'Agenzia delle Entrate ha esteso i principi generali previsti dall'art. 5 co. 4 del TUIR per l'impresa familiare anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente.</p>
6.1	<p>REGIME FISCALE DELL'IMPRESA FAMILIARE</p> <p>Il regime dell'impresa familiare è regolato dall'art. 5 co. 4 del TUIR, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-<i>bis</i> c.c.</p> <p>I redditi dell'impresa familiare sono imputati, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.</p>
6.2	<p>CONVIVENZA</p> <p>Nonostante l'art. 5 co. 4 del TUIR richiami solo l'art. 230-<i>bis</i> c.c. e non anche l'art. 230-<i>ter</i> (inserito dalla L. 20.5.2016 n. 76), che reca la specifica disciplina dei diritti</p>

	<p>spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente, il riferimento alla "partecipazione agli utili dell'impresa familiare" spettanti al convivente contenuto nell'art. 230-ter consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'art. 5 del TUIR.</p> <p>Pertanto, il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.</p>
7	<p>"SPLIT PAYMENT" - SOCIETÀ CONTROLLATE - TERZA RETTIFICA DEGLI ELENCHI DEFINITIVI PUBBLICATI PER IL 2017</p>
	<p>Il Dipartimento delle Finanze in data 31.10.2017, alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute dopo la pubblicazione delle rettifiche in data 14.9.2017, ha reso disponibile sul proprio sito internet istituzionale la versione rettificata di due dei quattro elenchi definitivi pubblicati in data 26.7.2017 contenenti i soggetti che, a partire dall'1.7.2017, sono tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.</p> <p>La pubblicazione degli elenchi, prevista dall'art. 5-ter del DM 23.1.2015, è stata prevista a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione del citato meccanismo avvenuta con l'art. 1 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).</p>
7.1	<p>ELENCHI INTERESSATI DALLE ULTERIORI RETTIFICHE</p> <p>I due elenchi interessati dalle ulteriori rettifiche, rispetto alla precedente versione rettificata pubblicata in data 14.9.2017, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle Società controllate da queste ultime; • l'elenco delle società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e delle società controllate da queste ultime. <p>Le ulteriori rettifiche sono state rese necessarie, secondo quanto reso noto dal Dipartimento delle Finanze, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • escludere due società con riferimento alle quali, sulla base della documentazione pervenuta, è stata accertata la mancanza dei requisiti soggettivi per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; • includere due società per le quali è stata invece verificata la sussistenza dei suddetti requisiti.
7.2	<p>ELENCHI CONFERMATI NELLA VERSIONE PUBBLICATA IN DATA 26.7.2017</p> <p>Sono stati invece confermati, senza variazioni rispetto alla versione pubblicata il 26.7.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
7.3	<p>SOGGETTI TENUTI AD APPLICARE LO "SPLIT PAYMENT"</p> <p>Il Dipartimento delle Finanze ha inoltre ribadito che sono tenute all'applicazione dello "split payment":</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1 co. 209-214 della L. 24.12.2007 n. 244, incluse nell'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. "elenco IPA") senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi"; • le società controllate da Pubbliche Amministrazioni, nonché le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.
8	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con le ris. 9.10.2017 n. 121 e 10.10.2017 n. 122, ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento al credito d'imposta per le attività di ricerca e</p>

	sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013 (conv. L. 9/2014).
8.1	<p>MODIFICA DELL'ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>La ris. 9.10.2017 n. 121 analizza la determinazione del credito d'imposta nel caso in cui venga modificata la durata dell'esercizio sociale, rendendola non più coincidente con l'anno solare.</p> <p>È il caso, ad esempio, di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell'esercizio, dal 31.12 al 31.8, determinando così nello stesso anno due distinti periodi d'imposta: 1.1.2015 - 31.8.2015 e 1.9.2015 - 31.8.2016.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione è quello compreso fra l'1.1.2015 e il 31.8.2015; • la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 va ragguagliata a otto mesi per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio. <p>Qualora i contribuenti abbiano adottato soluzioni interpretative difformi, è possibile presentare una dichiarazione integrativa.</p> <p>Ultimo periodo di applicazione dell'agevolazione</p> <p>Ferma restando la tempistica complessiva di fruizione del credito d'imposta in esame (sei periodi d'imposta), nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all'agevolazione relativamente al periodo 1.9.2020 - 31.8.2021 (vale a dire periodo d'imposta in corso al 31.12.2020), il credito d'imposta deve essere determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1.9.2020 - 31.12.2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021; • occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.
8.2	<p>SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE</p> <p>La ris. 10.10.2017 n. 122, invece, approfondisce l'ambito applicativo del credito d'imposta con particolare riferimento al settore delle biotecnologie.</p> <p>Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato, quand'anche impiegati per la realizzazione dei prototipi, non è ammissibile all'agevolazione; • sono, invece, ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo di "strumenti e attrezzature di laboratorio" in senso stretto; • sono ammissibili i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata o che non abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso.
9	<p>DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI VOUCHER - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 24.10.2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande, da parte di micro, piccole e medie imprese, per l'ottenimento del c.d. "voucher digitalizzazione".</p> <p>L'agevolazione è stata prevista dall'art. 6 co. 1-3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9), mentre le disposizioni attuative sono contenute nel DM 23.9.2014.</p> <p>Con le risposte alle FAQ del 30.10.2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti.</p>
9.1	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>L'agevolazione è concessa sotto forma di <i>voucher</i>, d'importo non superiore a 10.000,00 euro (nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro), per</p>

	<p>l'acquisto di <i>hardware</i>, <i>software</i> e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.</p> <p>I <i>voucher</i> sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.</p>
<p>9.2</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si qualifichino come micro, piccola o media impresa (MPMI), ai sensi del DM 18.4.2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato; • non rientrino tra le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti "<i>de minimis</i>" (ad esempio, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura); qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, possono beneficiare del <i>voucher</i> a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi; • abbiano sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; • non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento o in altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; • non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese; • non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di precedente dichiarazione dell'aiuto come illegale e incompatibile con il mercato comune, da parte della Commissione europea. <p>Studi professionali</p> <p>Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti al Registro delle imprese.</p>
<p>9.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono considerate ammissibili alle suddette agevolazioni le spese relative all'acquisto di <i>hardware</i>, <i>software</i> e servizi specialistici che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il miglioramento dell'efficienza aziendale; • la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; • lo sviluppo di soluzioni di <i>e-commerce</i>; • la connettività a banda larga e ultralarga; • il collegamento alla rete Internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di <i>decoder</i> e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; • la formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (<i>Information and Communication Technology</i>, ICT) del personale delle PMI. <p>Le spese devono essere relative a beni nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato</p> <p>La data del primo titolo di spesa ammissibile deve essere successiva alla prenotazione del <i>voucher</i> e l'investimento complessivo deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, del provvedimento cumulativo di prenotazione.</p>

<p>9.4</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande di accesso ai <i>voucher</i> devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), accessibile dalla sezione "Voucher per la digitalizzazione"; • a partire dalle ore 10.00 del 30.1.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.2.2018. <p>Per la compilazione della domanda, possibile dalle ore 10.00 del 15.1.2018, l'impresa deve disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, iscritto nel Registro delle imprese; • della firma digitale. <p>Ciascuna impresa può presentare un'unica domanda di accesso all'agevolazione; la documentazione deve essere completa di ogni sua parte e corredata dei relativi allegati, secondo quanto previsto dal DM 24.10.2017 e dalla procedura informatica, a pena di inammissibilità.</p>
<p>9.5</p>	<p>EROGAZIONE DEL VOUCHER</p> <p>Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, sulla base delle domande presentate, senza dare rilevanza all'ordine cronologico di invio, il Ministero dello Sviluppo economico adotta un provvedimento cumulativo di prenotazione del <i>voucher</i>, su base regionale. Nel caso in cui l'importo complessivo dei <i>voucher</i> concedibili superi le risorse disponibili per ciascuna Regione, il Ministero dello Sviluppo economico procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del <i>voucher</i> da assegnare a ciascun beneficiario.</p> <p>Ulteriori adempimenti</p> <p>Per ottenere l'assegnazione definitiva del contributo l'impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre con l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.</p> <p>I pagamenti dovranno essere tracciabili e gestiti attraverso un conto corrente dedicato; deve altresì essere indicata la causale "Bene acquistato ai sensi del decreto MISE 23 settembre 2014".</p> <p>I giustificativi relativi alle spese rendicontate vanno conservati per i 10 anni successivi al completamento del progetto.</p>
<p>9.6</p>	<p>CUMULABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il <i>voucher</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è cumulabile con altri contributi pubblici, inquadrabili come aiuti di Stato in base alla normativa comunitaria, concessi a valere sugli stessi costi; • è invece fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali ad esempio i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti.
<p>9.7</p>	<p>CONTROLLI</p> <p>In ogni fase del procedimento, il Ministero dello Sviluppo economico può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; • la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa beneficiaria; • la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta.
<p>9.8</p>	<p>REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico procede alla revoca del <i>voucher</i> nel caso in cui l'impresa beneficiaria:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • non rispetti i termini e le modalità per la realizzazione dell'intervento e la presentazione della richiesta di erogazione dell'agevolazione; • abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del <i>voucher</i>; • risulti inadempiente nei confronti degli obblighi previsti; • non mantenga nei 3 anni successivi alla data di erogazione del <i>voucher</i> le componenti <i>hardware</i> e <i>software</i> agevolate nell'unità produttiva interessata dal progetto agevolato; • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento indicati nel provvedimento di assegnazione definitiva del <i>voucher</i>. <p>In caso di revoca delle agevolazioni, in misura totale o parziale, l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire il beneficio già erogato, maggiorato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli interessi di legge; • ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del DLgs. 31.3.98 n. 123.
10	PIANO STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
	Il DPCM 4.8.2017, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.10.2017 n. 239, reca le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, in attuazione dell'art. 28 della L. 14.11.2016 n. 220.
10.1	<p>RIPARTO DELLE RISORSE</p> <p>Le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; • 20 milioni di euro per il 2020; • 10 milioni di euro per il 2021. <p>Tali risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse; • 25% dell'ammontare complessivo annuo per la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; • 15% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; • 10% dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
10.2	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>I contributi sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; • siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. <p>Il contributo spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di <i>handicap</i> motorio, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo; • consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato

	<p>a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolga l'attività di proiezione cinematografica per i successivi cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti ovvero dalla data di inizio attività, nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale; • programmi per almeno tre anni, dalla data di concessione del beneficio, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35% del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo (25% per le sale aventi non più di due schermi cinematografici).
<p>10.3</p>	<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI Sono agevolabili i seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto dei locali; • lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; • impianti di proiezione digitale e relativi accessori; • impianti audio; • impianti di climatizzazione; • impianti e attrezzature di biglietteria automatica; • impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale; • impianti di innovazione digitale; • arredi e poltrone; • lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli; • lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica. <p>Massimali di costo agevolabile</p> <p>In relazione alla riattivazione di sale cinematografiche, alla realizzazione di nuove sale e alla trasformazione delle sale, gli interventi sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 2.000.000,00 di euro, in caso di monosala; • in caso di multisala: <ul style="list-style-type: none"> – fino a 2.000.000,00 di euro, per gli investimenti connessi alle parti comuni e alla prima sala, con incremento di 350.000,00 euro per ogni ulteriore sala con capienza pari o superiore a 40 posti; – fino a 6.000.000,00 di euro complessivi per l'intera struttura. <p>In relazione alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, gli interventi sono agevolabili fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 650.000,00 euro, per le monosala; • 1.250.000,00 euro, per le multisala a due schermi; • 1.750.000,00 euro, per le multisala a tre schermi; • 2.100.000,00 euro, per le multisala a quattro schermi; • 2.250.000,00 euro, per le multisala a cinque o più schermi. <p>In caso di sala dichiarata di interesse culturale, il massimale di costo agevolabile per sale aventi da uno a tre schermi è pari a 1.750.000,00 euro.</p>
<p>10.4</p>	<p>ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI Le richieste di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione Generale cinema del Ministero dei Beni e delle attività culturali

	<p>e del turismo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno; • utilizzando la modulistica predisposta dalla suddetta Direzione Generale. <p>Disciplina transitoria</p> <p>Con riferimento agli investimenti che abbiano avuto inizio dall'1.1.2017 e fino al 12.10.2017 (data di pubblicazione del presente DPCM), le istanze di contributo possono essere presentate entro l'11.12.2017.</p>
<p>10.5</p>	<p>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Il contributo è erogato dalla Direzione Generale cinema, per il 30% del suo ammontare, all'atto di assegnazione del contributo medesimo. Il saldo del contributo è erogato, previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla Direzione Generale, entro 90 giorni dal termine dei lavori.</p> <p>Il contributo è assegnato sulla base del seguente ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sale cinematografiche ubicate in Comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza (lett. a); • sale cinematografiche storiche, ovunque ubicate (lett. b); • sale cinematografiche ubicate in Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive (lett. c); • sale cinematografiche ubicate in Comuni sotto i 15.000 abitanti in cui vi siano sale cinematografiche attive o in Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, con precedenza alle sale ubicate nelle periferie urbane (lett. d). <p>I contributi sono, comunque, assegnati con priorità alle sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, secondo le specifiche, i parametri e i punteggi indicati nella modulistica.</p> <p>Il contributo assegnato è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% degli investimenti realizzati dalle sale di cui alle suddette lett. a), b) e c); • 50% degli investimenti realizzati dalle sale di cui alla suddetta lett. d). <p>Tali aliquote sono incrementate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese; • 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese. <p>Cumulabilità</p> <p>I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuto di Stato.</p>
<p>11</p>	<p>START UP INNOVATIVE - INCREMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI - AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA</p> <p>Con il comunicato del 2.10.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la Commissione europea ha autorizzato le modifiche previste dalla L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in <i>start up</i> innovative, disciplinati dall'art. 29 del DL 179/2012.</p> <p>Misura delle agevolazioni dal 2017</p> <p>Pertanto, dall'1.1.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle <i>start up</i> innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui; in precedenza era prevista, su un investimento massimo annuo di 500.000,00 euro, una detrazione del 19%, elevata al 25% in caso di <i>start up</i> innovative a vocazione sociale o che

	<p>sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro; in precedenza era prevista una deduzione del 20%, elevata al 27% in caso di <i>start up</i> innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. <p>Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative.</p>
12	START UP INNOVATIVE - FINANZIAMENTI "SMART & START" - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
	<p>Con il DM 9.8.2017, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 18.10.2017 n. 244, sono state apportate alcune modifiche al DM 24.9.2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di <i>start up</i> innovative in tutto il territorio nazionale (c.d. agevolazioni "<i>smart & start</i>").</p>
12.1	<p>INCENTIVI "SMART & START"</p> <p>Il DM 24.9.2014 prevede l'agevolazione di programmi d'investimento e costi d'esercizio realizzati e sostenuti nell'ambito di piani d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; • e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale; • e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. <p>I benefici per le <i>start up</i> innovative sono rappresentati da un finanziamento agevolato senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, e, per le sole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, da servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.</p>
12.2	<p>PRINCIPALI NOVITÀ</p> <p>Tra le novità introdotte, si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono accedere alle agevolazioni anche le società costituite da non più di 60 mesi (prima 48 mesi); • sono ammissibili al finanziamento gli investimenti per <i>marketing</i> e <i>web marketing</i>; • sono finanziabili anche i marchi, oltre ai brevetti e alle licenze; • è introdotta un'ulteriore modalità di erogazione su presentazione di fatture non quietanzate, in aggiunta a quanto già previsto.
13	NUOVA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-ROMANIA - ENTRATA IN VIGORE
	<p>Con il comunicato pubblicato sulla <i>G.U.</i> 25.10.2017 n. 250, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha reso noto il perfezionamento dello scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Romania, con Protocollo aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • firmata a Riga il 25.4.2015; • ratificata dall'Italia con L. 16.5.2017 n. 78, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 9.6.2017 n. 132. <p>La nuova Convenzione, in vigore dal 25.9.2017, sostituisce il precedente trattato firmato a Bucarest nel 1977 e ratificato con la L. 18.10.78 n. 680.</p>
13.1	<p>PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA NUOVA CONVENZIONE</p> <p>La nuova Convenzione Italia-Romania riduce dal 10% al 5% le aliquote previste per il prelievo operato nello Stato della fonte con riferimento ai dividendi, agli interessi e alle <i>royalties</i>.</p>

	<p>Il nuovo trattato, inoltre, non contiene più una disciplina specifica per le provvigioni degli agenti. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella vecchia Convenzione era previsto il potere di uno Stato di prelevare una ritenuta “in uscita” sulle provvigioni corrisposte ad un agente residente nell’altro Stato per le prestazioni svolte sul proprio territorio; • con la nuova Convenzione, invece, le provvigioni seguono le regole generali dell’art. 7 del modello OCSE (Utili delle imprese), per cui vi è tassazione nello Stato dove viene svolta l’attività solo in presenza di una stabile organizzazione <i>in loco</i>.
13.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Le disposizioni della nuova Convenzione Italia-Romania si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal periodo d’imposta 2018 (per i soggetti “solari”), per i redditi tassati in sede di dichiarazione; • a tutte le distribuzioni di redditi assoggettati a ritenute alla fonte (tipicamente, dividendi, interessi e <i>royalties</i>) effettuate dall’1.1.2018.
14	<p>SOGGETTI TERREMOTATI DELL’ITALIA CENTRALE - IMMOBILI DEMOLITI O INAGIBILI - RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2017 n. 216894 sono state stabilite le modalità di presentazione delle richieste di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro o di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative a immobili demoliti o dichiarati inagibili dopo gli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a partire dal 24.8.2016; • già versate per le successioni di persone fisiche aperte prima del 13.8.2017.
14.1	<p>ESENZIONE PER I TERREMOTATI</p> <p>L’art. 16-<i>sexies</i> del DL 20.6.2017 n. 91 (conv. L. 3.8.2017 n. 123), inserendo i nuovi co. 7-<i>bis</i> - 7-<i>quinquies</i> nell’art. 48 del DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229), ha infatti previsto l’esenzione dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di registro o di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a partire dal 24.8.2016.</p> <p>Le suddette esenzioni sono riconosciute solo con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una di queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei Comuni terremotati (riportati negli allegati 1, 2 e 2-<i>bis</i> del DL 189/2016); • risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, per i quali avevano dichiarato l’inagibilità dell’immobile ai sensi del DPR 445/2000; • risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati nei suddetti allegati 1, 2 e 2-<i>bis</i>, se è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi dal 24.8.2016, comprovato da apposita perizia asseverata. <p>L’esenzione non si applica se, al momento dell’apertura della successione, l’immobile è stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.</p>
14.2	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO</p> <p>In attuazione dell’art. 48 co. 7-<i>quinquies</i> del DL 189/2016, il provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2017 n. 216894 ha stabilito le modalità per il rimborso delle somme, non dovute ma già pagate, relative alle successioni che soddisfano i requisiti sopra illustrati e aperte prima del 13.8.2017 (data di entrata in vigore della L. 123/2017, di</p>

	<p>conversione del DL 91/2017).</p> <p>In particolare, viene previsto che la richiesta di rimborso deve essere presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione.</p> <p>Viene precisato che si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente all'11.10.2017 (data di pubblicazione del provvedimento in esame).</p>
14.3	<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI</p> <p>I rimborsi risultanti dalla rideterminazione delle imposte non dovute saranno disposti con le modalità automatizzate di cui al DM 29.12.2000.</p> <p>Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi.</p>
15	<p>PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL <i>MANAGEMENT</i> - <i>CARRIED INTEREST</i> - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circ. 16.10.2017 n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato previsto per i piani di incentivazione di dipendenti e amministratori, ossia i c.d. "<i>carried interest</i>".</p>
15.1	<p>DISCIPLINA FISCALE DEI C.D. "<i>CARRIED INTEREST</i>"</p> <p>L'art. 60 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. <i>carried interest</i>), percepiti da amministratori e dipendenti, sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.</p> <p>In particolare, il regime agevolato si applica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato; • il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti; • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenute dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
15.2	<p>CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>La circolare in commento ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il regime di cui all'art. 60 si applica ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017), anche se lo strumento finanziario è stato sottoscritto prima di questa data; • la norma, riferendosi a "dipendenti" e "amministratori", lascia intendere che sono esclusi dal regime fiscale speciale i professionisti (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ecc.) coinvolti nel ruolo di consulenti. <p>Inoltre, viene chiarito che la condizione dell'esborso effettivo, tesa a garantire l'effettiva partecipazione al rischio economico da parte dell'amministratore o dipendente, non risulta verificata in caso di investimenti effettuati mediante ricorso a finanziamenti accordati dal datore di lavoro o da terzi che escludano in tutto o in parte il rimborso del capitale sovvenzionato.</p>
16	<p>DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI (<i>COUNTRY BY COUNTRY REPORT</i>) - ACCORDO ITALIA-STATI UNITI</p>
	<p>Con il comunicato stampa del 3.10.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è operativo dal 27.9.2017 l'accordo per lo scambio automatico dei documenti di rendicontazione delle imprese multinazionali (c.d. <i>country by country report</i>) tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.</p> <p>L'accordo prevede lo scambio di tali documenti anche per il 2016, per i gruppi multinazionali con capogruppo statunitensi che superano i limiti dimensionali previsti per l'adempimento (750 milioni di euro di ricavi consolidati).</p>

Obblighi in capo alle controllate italiane

Per effetto dell'intervenuto accordo con gli Stati Uniti, viene meno l'obbligo di rendicontazione per il 2016 in capo alle società italiane controllate da società statunitensi. L'art. 2 co. 7 del DM 23.2.2017, infatti, "trasla" l'obbligo di rendicontazione dalla controllante estera alla controllata italiana se la controllante è residente in uno Stato con il quale l'Italia non ha un accordo per lo scambio automatico dei *country by country report*.

Con l'esecutività dell'accordo Italia-Stati Uniti, invece:

- l'obbligo torna ad essere previsto in capo al soggetto "naturalmente" tenuto all'adempimento (la controllante estera);
- la controllata italiana è solo tenuta ad indicare i dati dalla capogruppo nel prospetto dedicato del quadro RS (rigo RS268, nel modello REDDITI 2017 SC).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti